



# **Statuto**

**Società Locarnese di Ginnastica**  
**2021**

## **I. Nome e Sede**

### *Art. 1 Nome*

Sotto il nome SOCIETÀ LOCARNESE DI GINNASTICA (fondata il 1° giugno 1866) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti CCS.

Essa aderisce all'Associazione Ticinese di Ginnastica (ACTG), alla Federazione Svizzera di Ginnastica (F.S.G.), di cui riconosce gli statuti e i regolamenti.

Essa può aderire ad altre Associazioni o Federazioni specialistiche.

### *Art. 2 Sede*

La società ha sede in Locarno (Palazzetto Fevi).

## **II. Scopo, neutralità, responsabilità**

### *Art. 3 Scopi*

La società:

- a) promuovere l'educazione fisica e morale dei propri soci,
- b) collabora con le società consorelle e con le federazioni a cui è affiliata,
- c) organizza lezioni, corsi, manifestazioni e partecipa alle manifestazioni delle federazioni a cui è affiliata.

### *Art. 4 Neutralità*

La società non ammette distinzioni di sesso, di razza, di confessione o di partito.

### *Art. 5 Responsabilità Patrimoniale*

Per gli obblighi della società risponde solo il patrimonio sociale.

### **III. Soci**

#### *Art. 6 Soci*

- a) La società si compone di soci attivi, contribuenti, benemeriti e soci onorari.
- b) Della società fanno parte tutti i gruppi giovanili fino all'età di 15 anni, che non sono considerati come soci attivi.

#### *Art. 7 Definizioni*

- a) Sono soci attivi le persone che danno adesione scritta alla società e ne frequentano le attività,
- b) Sono soci contribuenti le persone fisiche o giuridiche che versano un contributo annuale alla società,
- c) Sono soci benemeriti le persone che l'assemblea designa tali su proposta del Comitato o dell'assemblea stessa per meriti di natura morale o economica nei confronti della società,
- d) Sono soci onorari le persone che l'assemblea designa tali su proposta del Comitato o dell'assemblea stessa per meriti particolari acquisiti operando all'interno della società.

#### *Art. 8 Diritti e doveri dei soci*

- a) I soci riconoscono lo statuto della società, ne condividono gli scopi e hanno il dovere di collaborare al buon andamento e alla buona reputazione della società nel conseguimento dello scopo sociale,
- b) I soci attivi pagano la tassa annuale fissata dall'assemblea, hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee della società, alle attività generali della stessa come pure alle attività del settore in cui sono operanti.

#### *Art. 9 Diritti di voto*

I soci attivi in regola con i propri obblighi verso la società hanno il diritto di voto all'assemblea a contare dal compimento dei 16 anni.

I soci contribuenti, benemeriti e onorari hanno il diritto di voto all'assemblea.

### *Art. 10 Uscita di soci*

L'uscita di un socio della società avviene:

- a) per dimissione scritta o motivata, indirizzata al Comitato della società,
- b) per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Comitato o interviene quando un socio è in mora nel pagamento delle tasse sociali da oltre un anno o quando il socio non frequenta più le attività della società senza giustificato motivo,
- c) per espulsione pronunciata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Comitato, che è tenuto a pubblicare espressamente la trattanda all'ordine del giorno (senza indicazione dei nominativi).

## **IV Organi della società**

*Art. 11 Gli organi della società sono:*

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'ufficio revisore

### **A. Assemblea dei Soci**

*Art. 12 Assemblea*

L'assemblea dei soci è l'organo superiore della società.

Essa viene convocata dal Comitato in via ordinaria entro la fine di aprile di ogni anno.

Essa può essere inoltre convocata in via straordinaria dal Comitato quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto con indicazione degli oggetti da trattare. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione all'assemblea deve contenere l'elenco delle trattande e deve essere resa nota mediante cartolina postale e sull'organo sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria nomina ogni volta un presidente del giorno e, all'occorrenza, almeno due scrutatori.

### *Art. 13 Competenze dell'Assemblea*

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina del presidente della società e i membri del comitato e dell'Ufficio di revisione,
- b) la nomina della Commissione tecnica (CT: in seguito),
- c) l'esame e l'approvazione della relazione annua del Comitato
- d) l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi e del preventivo nonché il rapporto dei delegati FEVI,
- e) la nomina dei soci benemeriti e onorari,
- f) la modifica degli statuti
- g) l'approvazione di importanti regolamenti concernenti l'andamento della società;
- h) la nomina dei due membri nel Comitato FEVI,
- i) la nomina dei cinque delegati della nostra società in seno al FEVI,
- l) ogni altra questione di portata generale che non rientri nelle competenze di altri organi della società.

### *Art. 14 Rappresentanza*

Nell'elezione del Comitato l'Assemblea farà in modo che nello stesso sia eletto il Presidente di ogni settore istituito.

### *Art. 15 Decisioni dell'Assemblea*

Le decisioni sono prese dall'assemblea alla maggioranza dei soci presenti, salvo quanto stabilito più sotto.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Per la modifica degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

Per la decisione di scioglimento della società occorre la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

## **B. Il Comitato**

### *Art. 16 Il Comitato*

Il Comitato è composto di 7 o più persone nominate per la durata di due anni.

Le altre cariche (vice presidente, segretario, cassiere, ecc.) vengono ripartite dal Comitato nel proprio seno.

Tutti i componenti del Comitato sono sempre rieleggibili.

Il Comitato cura e gestisce gli affari della società e rappresenta la stessa verso terzi.

In particolare sono di competenza del Comitato:

- a) l'amministrazione finanziaria e patrimoniale della società,
- b) il coordinamento delle attività nei singoli settori,
- c) l'approvazione e il coordinamento del programma delle manifestazioni e delle partecipazioni annuali nonché dell'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono la società,
- d) la designazione dei delegati della società nelle associazioni, federazioni ecc. di cui essa fa parte,
- e) i contatti con le autorità e con i terzi,
- f) la promozione della società,
- g) il disbrigo di ogni pratica o questione che non sia attribuita dal presente statuto a altro organo.

### *Art. 17 Convocazione*

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e comunque ogni qual volta ciò sia opportuno a giudizio del Presidente oppure ciò che sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

### *Art. 18 Decisioni*

Il Comitato decide alla maggioranza dei presenti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

### *Art. 19 Diritto di firma*

La società è vincolata nei confronti di terzi dalla firma del Presidente e del segretario o del cassiere.

## **C. Ufficio di revisione**

L'ufficio di revisione si compone di due membri e di un supplente nominati ogni due anni dall'assemblea. Ogni componente è rieleggibile al massimo due volte.

Non possono entrare a far parte dell'ufficio di revisione persone che nel biennio precedente erano componenti del Comitato della società.

## **V. Commissione tecnica**

### *Art. 20 Composizione*

La Commissione Tecnica (in seguito CT) si compone da 7 o più membri. Essa designa al suo interno un Presidente, che fa parte di diritto del Comitato della società. I membri della CT. sono rieleggibili e possono far parte del Comitato.

### *Art. 21 Organizzazione*

La CT. dirige l'attività delle sezioni e sotto sezioni, in collaborazione con monitori e monitorici. Designa i partecipanti ai corsi, propone al Comitato la partecipazione a concorsi e manifestazioni facoltative.

La CT. tiene aggiornato lo stato di servizio dei monitori e monitorici.

Organizza, dal profilo tecnico, le manifestazioni sociali.

Allestisce l'inventario del materiale e provvede alla sua manutenzione.

L'organizzazione della CT. e ogni eventuale regolamento interno della stessa devono essere approvati dal Comitato della società.

La CT. si riunisce, di regole una volta al mese.

## **VI. Gestione finanziaria**

### *Art. 22 Patrimonio*

Il patrimonio della società è costituito dai beni immobili, dai beni mobili, dai capitali, dai titoli e dalle attrezzature di cui la società è proprietaria.

#### *Art. 23 Ricavi*

Le entrate della società sono costituite da:

- a) tasse sociali,
- b) quote di partecipazione,
- c) redditi del patrimonio,
- d) contributi e sussidi,
- e) utili da manifestazioni sociali,
- f) lasciati o donazioni.

#### *Art. 24 Gestione*

Il Comitato è responsabile per una oculata gestione finanziaria della società, proporzionata alle possibilità e alle disponibilità.

In occasione dell'assemblea generale ordinaria annuale il Comitato presenta i conti della società accompagnandoli da una relazione sulla gestione economica annuale.

## **VII. Scioglimento della società**

#### *Art. 25 Lo scioglimento*

Lo scioglimento della società può avvenire solo per decisione di una assemblea straordinaria convocata appositamente e con approvazione di almeno 3/4 dei soci presenti alla stessa.

#### *Art. 25 bis - (Agg. febbraio 2021)*

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto a un altro ente con scopo affine e al beneficio dell'esenzione fiscale.

#### *Art. 26 Liquidazione*

La liquidazione della società verrà eseguita dal Comitato, a meno che l'assemblea straordinaria designi altri liquidatori.

## **VIII. Norme finali**

### *Art. 27 Disposizione complementare*

Per quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero, art. 60 e seguenti.

### *Art. 28 Entrata in vigore*

Il presente statuto sostituisce quello del 10 maggio 1974.

Esso entra in vigore non appena esso sarà stato ratificato dai competenti organi delle federazioni di cui la SOCIETÀ LOCARNESE DI GINNAST ICA è parte.

Il Comitato darà comunicazione dell'entrata in vigore mediante pubblicazione sull'organo sociale.

### *Art. 29 Disposizione transitoria*

Il presente statuto viene transitoriamente applicato dal momento della sua approvazione da parte dell'assemblea della Società Locarnese di ginnastica.

### *Art. 30*

Approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 1993.

Il Presidente:  
Niccolò Salvioni

La Segretaria:  
Fernanda Schittone